



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORTO TOLLE

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Brunetti n. 17 – 45018 PORTO TOLLE (RO) – Tel 0426/81259 – Fax 0426/391140

C.F. 81004660296 – Cod. Mec. ROIC81300L codice fatturazione: UF0C2U

e-mail roic81300l@istruzione.it

sito web www.icportotolle.edu.it

PEC: roic81300l@pec.istruzione.it



Circ. n. 76

Porto Tolle, 12 ottobre 2021

Alla comunità scolastica

All'Albo on line

Al sito web dell'IC di Porto Tolle

Oggetto: Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTO il D. Lgs. 112/1998 n. 112 relativo “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la L. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono inviate le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” a firma dei Ministri del MIUR e della salute;

VISTO il D.Lgs. 81/2008;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, comma 4;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3 del 04 gennaio 2019 recante “Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005. Recepimento”;

PREMESSO che “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto” (art. 2 delle suddette Linee Guida);

CONSIDERATO che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita;

dispone

la seguente procedura per la somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI.

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli alunni solo su richiesta dei genitori e autorizzati dal Dirigente Scolastico, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta ed effettiva necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

Sono previste due tipologie di intervento farmacologico.

1) SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA E/O FARMACI PER PATOLOGIE CRONICHE

Tale somministrazione richiede il rispetto delle seguenti procedure:

- a. richiesta della famiglia,
- b. certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), in cui si espliciti che non occorre la presenza di un operatore sanitario per la somministrazione del farmaco in ambito scolastico;
- c. l'individuazione degli operatori scolastici da parte del dirigente scolastici per la somministrazione del farmaco in caso di necessità.

2) TERAPIE FARMACOLOGICHE BREVI

Resta invariata la condizione di assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e la richiesta da parte della famiglia corredata da certificazione sanitaria. Trattandosi di condizione non rientrante nella tipologia di cui al punto 1), valutato il grado di autonomia e di responsabilità del minore, per gli studenti della scuola Secondaria di I grado e della classe V di scuola Primaria, (salvo deroghe motivate), si procederà con la forma dell'autosomministrazione. Per gli alunni di scuola dell'infanzia e sino alla classe IV di scuola Primaria, ferma restando l'assoluta e documentata necessità di intervento a scuola, la somministrazione avverrà di norma a cura dei genitori.

È compito della **FAMIGLIA**

- a. fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità con la sostituzione di nuovo farmaco;
- b. comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente scolastico, la necessità di somministrazione di farmaci e/o di svolgere attività a supporto di alcune funzioni vitali e/o della modifica o della sospensione del trattamento;
- c. informare la scuola che accoglie il minore in caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola.

Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- a. effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- b. concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- c. verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. I docenti e il personale ATA, invitati dal DS a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale tipologia di farmaci e, quindi, alla formazione in situazione, saranno specificamente formati dalla AULSS in merito a quanto attinente al piano terapeutico. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed abbiano svolto obbligatoriamente la formazione in situazione. Nelle more della formazione dei docenti o in assenza di disponibilità di questi ultimi, i genitori stessi o persona dagli stessi individuata e comunicata formalmente alla istituzione scolastica, possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Auto somministrazione

La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia. A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: *“il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”*. L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

Il docente fiduciario di plesso propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

- la conservazione;
- la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci. L'eventuale somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un ambiente riservato a garanzia della tutela della privacy e dell'incolumità di tutti gli alunni;

- i genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali

L'autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche l'indicazione della durata dell'intervento, che può essere effettuata per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo l'indicazione del medico curante.

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. A fine anno scolastico si stila un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Modifiche o sospensione della terapia

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione.) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Gestione dell'emergenza

Nei casi gravi e urgenti si presta il normale soccorso ed è obbligatorio richiedere l'intervento del 118, avvertendo contemporaneamente la famiglia del minore.

Si allegano i seguenti moduli consultabili sul sito dell'IC di Porto Tolle in HOME PAGE - MODULISTICA GENITORI:

- **ALLEGATO A:** richiesta formale di somministrazione di farmaci da compilare a cura dei genitori o responsabili genitoriali dell'alunno e da consegnare al dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante;
- **ALLEGATO B:** certificazione del medico curante (PLS MMG/specialista) relativa alla necessità improrogabile di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) da consegnare al genitore dell'alunno e da inviarsi in copia a cura del medico curante stesso al Dipartimento di Prevenzione delle aziende ULSS per la raccolta della casistica; contestuale dichiarazione del medico curante che per la somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario;
- **ALLEGATO C:** verbale di consegna a scuola del farmaco ed attestazione del luogo di conservazione;
- **ALLEGATO D:** richiesta di autosomministrazione;
- **ALLEGATO E:** autorizzazione alla somministrazione del farmaco a scuola;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Silvana Rinaldi

Documento firmato digitalmente